

N. 10373/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04604/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4604 del 2011, proposto da:
Giancarlo Chiolerio, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giovanni Tomaino e
Bruno Taverniti, con domicilio eletto presso Bruno Taverniti in Roma, via Sesto
Rufo n. 23;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Pasquali, con il quale
domicilia in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l'Avvocatura comunale;

per l'annullamento

- della comunicazione prot. n. 6804 del 18.2.2011, notificata il 28.2.2011, avente ad oggetto rilascio immediato alloggio di proprieta' comunale sito in Roma, Via Costantino, 72, sc. 6, int. 2;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è persona anziana, malata ed indigente.

Espone che, perlomeno dai primi mesi dell'anno 2004, occupa l'appartamento sito in Roma, via Costantino 72, sc.6, int. 2.

Da quell'epoca, infatti, egli ha iniziato a convivere e a curare l'assegnatario dell'alloggio, il sig. Giuliano Elio, poi deceduto nel 2009, invalido al 100%.

Con provvedimento del giudice tutelare di Roma, il 18 dicembre 2006, è stato anche nominato amministratore di sostegno del sig. Giuliano e tale incarico ha ricoperto sino alla morte del predetto.

Inaspettatamente, il 31 maggio 2010, il Comune di Roma gli ha preannunciato l'imminente ordine di rilascio dell'immobile, sull'assunto che egli ne sia occupante abusivo.

Avverso tale provvedimento ha quindi proposto un primo ricorso che, però, è stato dichiarato inammissibile in quanto relativo ad atto meramente endoprocedimentale.

Il sig. Chiolerio precisa che in tale occasione si è premurato di presentare al Comune un “foglio di osservazioni” le quali, però, sono state del tutto inutili visto che, con il provvedimento oggi impugnato, l’Ente ha confermato la volontà di ottenere il rilascio dell’immobile.

Con il presente gravame, deduce che l’amministrazione ha fatto malgoverno dei principi desumibili dagli artt. 11 e 12 della l.rg. n. 12/99, essendo egli entrato a far parte del nucleo familiare dell’originario assegnatario in qualità di persona che, pur non essendo a questi legata da vincoli di parentela, ne ha avuto cura, convivendo stabilmente con lui.

Di tale convivenza, peraltro, si dà atto anche nel provvedimento del giudice tutelare di Roma.

Il ricorrente soggiunge che, nonostante abbia avuto più incontri con l’amministrazione, finalizzati a regolarizzare la propria posizione, il provvedimento è stato poi assunto senza la dovuta istruttoria e, comunque, senza riscontrare le osservazioni fatte pervenire dopo la comunicazione di avvio del procedimento.

Si è costituita, per resistere, Roma Capitale.

Con ordinanza n. 2292 del 23 giugno 2011, è stata accordata la tutela cautelare.

L’amministrazione ha depositato documenti e memorie.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 21 novembre 2012.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 12/99, “1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.”.

Inoltre, “4. Per i fini di cui al comma. 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:

- a) matrimonio dell'assegnatario;
- b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
- c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
- d) affidamento di minori;
- e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza.

5. L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente gestore”.

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della medesima legge regionale, “5. Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi,

dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.”.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che il rapporto intercorso tra il sig. Chiolerio e il sig. Giuliano, rientri nella fattispecie prevista dall'art. 11, comma 5, appena cit., atteso che vi è in atti documentazione proveniente dall'ente gestore da cui risulta che la presenza del ricorrente nell'alloggio risulta denunciata sin dal 2003, mentre, nel decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Roma, con cui questi veniva nominato, nel 2006, amministratore di sostegno del sig. Giuliano, viene dato espressamente atto della convivenza tra i due.

La circostanza, del resto, non è contestata dal Comune, il quale ancora il suo diniego al dato letterale rappresentato dal fatto che la convivenza a fini di reciproca assistenza, morale e materiale, viene presa in considerazione dalla legge regionale n. 12/99 solo ai fini dell'originaria assegnazione di un alloggio e.r.p. e non anche ai fini dell' "ampliamento del nucleo familiare”.

Il Collegio, però, non ravvisa alcuna differenza, sul piano sostanziale, tra le due ipotesi, essendo evidente che l'innovativa nozione di nucleo familiare, quale

delineata dall'art. 11, comma 5, avulsa dai vincoli di parentela e caratterizzata invece da un sodalizio finalizzato al reciproco sostegno, è espressione di un principio generale, naturalmente valido anche nell'ipotesi in cui le esigenze sottese alla convivenza tra persone non legate da vincoli di sangue, vengano a determinarsi successivamente all'assegnazione dell'alloggio.

La circostanza che l'art. 12 non contempli espressamente, tra le ipotesi di ampliamento, anche quella in esame, è dovuta, probabilmente, soltanto ad un difetto di coordinamento, e ne è perciò possibile, essendovi identità di *ratio* ispiratrice, una interpretazione estensiva e sistematica, in sintonia con quanto previsto dal più volte cit. art. 11, comma 5, della l.r. n. 12/99.

3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto.

Sembra tuttavia equo compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II[^], definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Stefano Toschei, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

